

Procedura di collaborazione volontaria

Sommario: 3.1 Modificazioni intervenute nella procedura di collaborazione volontaria fino al 30 settembre 2015 – 3.2 Attivazione della procedura di collaborazione volontaria. Richiesta di accesso e dichiarazione dei redditi – 3.2.1 Accesso alla procedura degli eredi del contribuente – 3.3 Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Istruzioni per la compilazione del modello di accesso alla procedura – 3.3.1 Emersione internazionale: attività e redditi. Istruzioni per la compilazione della Relazione accompagnatoria – 3.4 Adempimenti informativi e documentali specifici della procedura, ex art. 5-*quater*, co. 1, lett. a – 3.4.1 Indicazioni previste dall’art. 5-*quater*, co. 1, lett. a) – 3.4.2 Utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – 3.4.3 Dichiarazioni riservate del 2009 – 3.4.4 Versamenti ex art. 5-*quater*, comma 1, lett. b) – 3.5 Emersione nazionale: attività e redditi. Adempimenti previsti dall’art. 1, co. 3, L. 186/2014 – 3.6 Posizione del contribuente dopo l’accesso alla procedura. L’alternativa contenziosa – 3.7 Procedura di emersione e ravvedimento operoso – 3.8 Durata e conclusione della procedura – 3.9 Adempimenti dell’Agenzia delle Entrate in relazione al perfezionamento o al mancato perfezionamento della procedura

3.1 Modificazioni intervenute nella procedura di collaborazione volontaria fino al 30 settembre 2015

La procedura di collaborazione volontaria, istituita con L. 15 dicembre 2014, n. 186, ha già ricevuto modificazioni significative non soltanto nella parte di essa che riguarda la programmazione temporale delle decadenze e delle scadenze, pertanto, prima di procedere oltre, è bene condurre una breve rassegna dei cambiamenti intervenuti.

- a) L’art. 10, comma 12-*quaterdecies*, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2015, n. 11, ha modificato il testo dell’art. 5-*quater* del D.L. 167/1990, escludendo l’applicabilità anche del raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni per la violazione delle norme

sul monitoraggio, quando le attività sono detenute in paradisi fiscali. Il nuovo testo è il seguente:

- «4. *Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto*».
- b) L'art. 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, contenente «*disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente*» dopo aver modificato, con le norme del 1° e 2° comma, la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento in caso reato (ex d.lgs.74/2000), prescrivendo che tale «*raddoppio non opera*» qualora la denuncia all'A.G. sia «*presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini*» stabilisce, al comma 4 dello stesso articolo che:
- «4. *Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento*».

A seguito della norma che precede il Direttore dell'Agenzia, con provvedimento n. 2015/116808 del 14 settembre 2015, ha ritenuto di disporre che i predetti «*imponibili (...) imposte (...)* ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento» devono trovare «*evidenza nella relazione di accompagnamento*

all'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria».

- c) Il D.L. 30 settembre 2015, n. 153, contenente *«Misure urgenti per la finanza pubblica»*, ha significativamente innovato la procedura della collaborazione volontaria ed infatti: ha rimodulando i termini di scadenza per la presentazione dell'istanza di accesso (30 novembre 2015) e della relazione accompagnatoria con relativa documentazione (31 dicembre 2015); ha previsto la *«trattazione unitaria delle istanze»*, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2016. In particolare, l'art. 2, rubricato *«disposizioni in materia di collaborazione volontaria»*, ha apporato all'art. 5-*quater*, D.L. 167/1990, le seguenti modificazioni:

- 1) il terzo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente:

«La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona».

- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

– «5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.».

Le altre modificazioni sono state considerate di volta in volta nella trattazione delle materie alle quali si riferivano

- d) Le innovazioni apportate dall'art. 2, D. L. 153/2015, all'art. 5-*quater*, comma 5, del D.L. 167/1990 (sub. C.2) sono state radicali e si sono riflesse sulla procedura alla quale sono tenuti i soggetti (diversi da quelli previsti dall'art. 5-*quater*, 1° comma, prima parte, del D.L. 167/1990) identificati dall'art. 1, comma 2, prima parte, della L. 186/2014 e richiamati alle lettere b) e b.1), del paragrafo 1.1 di questo volume¹; esse infatti, essendo richiamate dalla legge 186/2014, art. 1, comma 4, lett.a), rendono applicabili, nei loro confronti, le norme sull'*emersione internazionale* previste dall'art. 5-*quater*, comma 1, lett. a), del D.L. 167/1990.

3.2 Attivazione della procedura di collaborazione volontaria. Richiesta di accesso e dichiarazione dei redditi

Per attivare la procedura di collaborazione volontaria il professionista del contribuente deve trasmetterne entro il 30 novembre 2015 *richiesta di accesso*², che redigerà utilizzando il modello informatico offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www*.

1 Cfr., *retro*, Cap.1, *Ambito di applicazione soggettivo*, 1.1 *Emersione internazionale e nazionale. Identità dei soggetti legittimati ad accedervi: i Trust; la fondazione – erede universale*.

2 Termine prorogato dall'art. 2 del D.L. 153/2015; in precedenza era il 30 settembre 2015. Sulle funzioni esercitate dai professionisti, *cfr., retro, sub 1. 5 Intermediari finanziari e professionisti*, nonché il comunicato stampa del 3 febbraio 2015, avente ad oggetto «*Voluntary disclosure. Tutti gli intermediari possono presentare la domanda, anche i legali e i revisori contabili*» l'Agenzia ha infatti comunicato che «tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, che rientrano nell'elenco contenuto nel D.P.R. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili».